

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

Proposta PDTD6 /2017/ 1193

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1118 DEL 29 SET. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: SANITÀ ANIMALE

Dott. Enrico Vacca

Enrico Vacca

OGGETTO: Indennizzo per la macellazione obbligatoria di "ovini suscettibili" alla Scrapie e per la distruzione di latte, a favore del Sig. A. S. codice aziendale IT052CA006

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Amm.vo Mirella Nieddu

Mirella Nieddu
Fausto Matzeu

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Fausto Matzeu

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.



Si attesta che la presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Sanluri dal 29 SET. 2017 al 14 OTT. 2017

Servizio Affari Generali e Legali

Dott. Bernardino Raffaele Chessa

Bernardino Raffaele Chessa

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SANITÀ ANIMALE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio Onnis quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sanluri;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute, n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute";

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 10.12.2015 e n. 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale della ex ASL Sanluri, n. 80 del 22.02.2007 e n. 336 del 16.05.2014 con le quali il Dott. Enrico Vacca è stato nominato Direttore del Servizio Sanità Animale;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* (G.U. n.80 del 05.04.2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 52/29 del 28.10.2015 inerente il "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini, anni 2015-2017" e il successivo aggiornamento del Piano adottato con Determinazione RAS n. 806 del 26.07.2016;

VISTI i Regolamenti CE 852 – 853 – 854 - 882 del 2004 e il D.lgs n. 193 del 2007 in materia di controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare e di individuazione della relativa Autorità Competente;

VISTI il Regolamento CE 1069/2009 e il Regolamento UE 142/2011 recanti norme sanitarie relative allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e le relative disposizioni di applicazione;

VISTO il Reg. CE 999/2001 del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Circolare D.G.S.A.F.V. III/25346/P del 23.12.2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sull'esecuzione dei test di genotipizzazione nel periodo di gestione di un focolaio di Scrapie Classica;

VISTA la Circolare D.G.S.A.F.V. III/3920/P-cl, b-278 02.03.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nella quale si prevede "che nella fase compresa tra il sospetto

(clinico o a seguito di test rapido positivo) e quella di conferma (intesa come caratterizzazione del ceppo effettuata dall'ISS) il latte debba essere sequestrato in azienda in attesa che la BSE sia esclusa”;

VISTA la Nota della Regione Sardegna prot. n. 0011198 del 19.05.2010 con la quale si prevede che “il latte prodotto in azienda nel periodo che intercorre tra la prima positività del test rapido eseguito in prima istanza dall'IZS e l'abbattimento degli animali con genotipo sensibile, che non possa essere utilizzato secondo quanto sopra descritto, deve essere avviato alla distruzione”;

CONSIDERATO che le sopra citate specifiche disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della Scrapie Classica prevedono oltre, alla distruzione del latte, l'immediato abbattimento e distruzione completa esclusivamente degli “animali suscettibili” o in deroga, previa acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, la sostituzione dell'abbattimento e della distruzione completa degli animali suscettibili con l'immediata macellazione per il consumo umano;

PRESO ATTO dell'Ordinanza Sindacale del **Comune di SAMASSI n. 11 del 14.07.2017**, per effetto della quale si è proceduto alla “immediata macellazione per il consumo umano” degli “ovini suscettibili” (previa specifica autorizzazione ministeriale) e alla distruzione del latte dell'allevamento contraddistinto dal codice aziendale **IT052CA006** agro del **Comune di SAMASSI** di proprietà del **Sig. A. S.**;

ACCERTATA la presenza di **n. 93** capi “ovini suscettibili” sottoposti al provvedimento di “immediata macellazione per il consumo umano” e accertata la distruzione di **n. 1.150** litri di latte;

VISTI la Legge n. 218 del 02.06.1988, il Decreto ministeriale n. 298 del 20.07.1989 e il Decreto ministeriale n. 587 del 19.08.1996, che disciplinano i criteri di calcolo per gli indennizzi degli animali abbattuti a seguito di malattie infettive e diffuse;

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/1 del 22/07/2014 e le correlate note del Servizio “Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare” della RAS n. 7143 del 18.03.2015 e n. 25392 del 09.11.2015, con le quali si dà atto che la Regione non intende esercitare la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario e che l'erogazione dell'indennizzo per animali abbattuti non può più essere effettuato dalla Regione Sardegna verso i privati operatori economici. *“In proposito si ritiene di dover autorizzare le ASL, in quanto autorità competenti, ad effettuare le erogazioni degli indennizzi a qualunque titolo effettuati in base alla normativa vigente”. “La Regione provvederà, comunque, al rimborso delle somme erogate dietro specifica richiesta della ASL competente corredata della documentazione della spesa sostenuta”;*

RITENUTO pertanto di dover procedere, a favore del proprietario degli animali macellati obbligatoriamente e del latte distrutto, all'erogazione delle corrispondenti indennità:

- per gli animali macellati l'indennità è “ricavata dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'I.S.M.E.A” (corrispondente alla **data dal 10.07.2017 al 23.07.2017**), al netto dell'importo ricavato dall'allevatore a seguito dell'utilizzazione delle carni o della vendita delle stesse;
- per il latte avviato alla distruzione è concessa una indennità pari all'80% del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione (sulla base della stima del valore redatta da un tecnico della materia iscritto all'albo dei periti del tribunale competente per territorio o in alternativa sulla base di una indagine di mercato svolta su “almeno tre stabilimenti caseari” operanti nell'ambito del territorio di competenza della ASSL);

STABILITO che la spesa complessiva di euro **10.949,63** (DIECIMILANOVECENTOQUARANTANOVE/63), derivante dal presente atto, dovrà essere

imputata sul conto di costo n. A505010204 denominato "Rimborsi agli allevatori per indennità abbattimento animali", autorizzazione di spesa Anno 2017, n. 11, sub autorizzazione n. 21 del corrente esercizio finanziario e successivamente rendicontata al competente Assessorato Regionale per l'ottenimento del rimborso all'ATS Sardegna - ASL di Sanluri;

VISTO il D.lgs n. 267 del 18.08.2000, ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") e le successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 50 concernente le competenze del Sindaco quale "rappresentante della comunità locale", "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale";

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) Di liquidare la somma complessiva di **euro 10.949,63 (DIECIMILANOVECENTOQUARANTANOVE/63)** a favore del Sig. A. S., codice aziendale IT052CA006, a titolo di indennizzo per gli "ovini suscettibili" macellati obbligatoriamente e per il latte avviato alla distruzione secondo la seguente ripartizione:
 - euro 10.259,63 (DIECIMILADUECENTOCINQUANTANOVE/63) a titolo di indennizzo per gli "ovini suscettibili" macellati obbligatoriamente;
 - euro 690,00 (SEICENTONOVANTA/00) a titolo di indennizzo per il latte avviato alla distruzione;
- 2) Di imputare la spesa complessiva di **euro 10.949,63 (DIECIMILANOVECENTOQUARANTANOVE/63)**, derivante dal presente atto, sul conto di costo n. A505010204 "Rimborsi agli allevatori per indennità abbattimento animali", Autorizzazione di spesa Anno 2017, n. 11 sub autorizzazione n. 21 del corrente esercizio finanziario;
- 3) Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento;
- 4) Di trasmettere al competente Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale una specifica richiesta di rimborso all'ATS Sardegna - ASL di Sanluri della suddetta somma erogata a titolo di indennizzo all'allevatore.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SANITÀ ANIMALE

Dott. Enrico Vacca

